

# Per la scuola molte deleghe ma neanche una lira

di Giuseppe Candido

**C**on l'articolo 22 del ddl di riforma del sistema di istruzione, in pratica, il Governo viene delegato ad emanare, entro 18 mesi dalla entrata in vigore della legge, "uno o più decreti legislativi per provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia d'istruzione". Deleghe per il riordino delle disposizioni normative, per l'adeguamento e la semplificazione di formazione iniziale e accesso ai ruoli di docenti, e deleghe per l'avvio di un "sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, di docenti nella scuola secondaria. Per questi nuovi docenti ci sono persino le deleghe per emanare - con decreto legislativo e sottraendo la materia alla contrattazione - pure la disciplina relativa al trattamento economico di questa nuova mortificante figura: il docente apprendista, appunto.

Ma se queste deleghe possono preoccupare, e non poco, chi ancora deve essere assunto con i nuovi concorsi, nel nutrito articolo 22 ci sono deleghe altrettanto preoccupanti anche per i docenti che già sono di ruolo. Con la previsione che il percorso del docente apprendista a tempo determinato per tre anni dopo aver vinto un concorso divenga l'unico per l'accesso ai ruoli di docente, anche per l'effettuazione delle supplenze, tra i commi dell'articolo 22, c'è nascosta la delega per l'introduzione di una disciplina transitoria per la valutazione di competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo che sarà emanato. Come?, non si sa. Con quali criteri?, non si capisce. Poi ci sono le deleghe al Governo Renzi anche per il "riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale", nonché deleghe per emanazione delle nuove norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e flessibilità".

Fortuna che, almeno, hanno concluso il periodo prima citato aggiungendo: "fermo restando l'accertamento delle competenze nelle discipline insegnate".

E ancora, deleghe per la "ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno" (speriamo senza intaccare il diritto dei disabili) e per la "revisione dei percorsi di istruzione professionale", forse in modo da garantire nello spirito di fondo aziendalista della riforma una buona quota di manovalanza a basso costo per l'industria dell'educazione con il sistema (obbligatorio anche per i licei) dell'alternanza scuola lavoro previsto dall'articolo 4 del ddl.

E deleghe, infine, per la creazione di un sistema integrato dell'infanzia fatto non più solo dalle scuole

statali e da quelle paritarie, ma anche di quelle compartecipate o gestite totalmente e amministrato da enti locali e regionali.

Tutto questo che piomberà addosso alla scuola come un macigno, sarà fatto con decreti legislativi proposti dal Ministro dell'istruzione, di concerto con quello delle riforme e quello dell'economia, entro 18 mesi, più due di proroga, e se coi decreti varati si avrà qualche problema, il Governo è delegato sin da ora anche per rimetterci mano. Esilarante.

E ancor più esilarante, se non fosse prima di tutto tragico, è che l'intero articolo 22, con tutte le deleghe suddette e quelle non dette, si conclude con la dicitura che più si ripete negli articoli del ddL: "senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica".

Infatti, "dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo (22, ndr) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Come faranno? Col gioco delle tre carte. Testualmente si legge che "le amministrazioni competenti vi provvedono attraverso una diversa allocazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali allo stato in dotazione alle medesime". E per essere più chiari si specifica: "Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie".

D'altronde, che la riforma non fosse per niente un investimento sulla scuola e che, strettamente legata alla legge finanziaria e al DEF, negli anni consentirà una forte riduzione della spesa in istruzione in termini di rapporto rispetto al PIL l'abbiamo già scritto. E che ci fosse da dubitare e pensar male da tutto il modello aziendalista che caratterizza la riforma, pure.

